SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2097

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELONI, MANTOVANI, BISCARDI, PAGANO, ROCCHI, BERGONZI, BALDELLI, MANCONI, BACCARINI e PEDRAZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1995

Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla istituzione del Parco archeologico storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra e più in generale alla tutela e valorizzazione di un'area, compresa fra le province di Ancona e Pesaro, dove esistono siti archeologici e documenti storico-ambientali di eccezionale rilevanza.

Fortunate condizioni hanno infatti permesso di preservare dalla rovina – in quel territorio – oltre a Suasa, altre due antiche città romane: Sentino (famosa per la battaglia che vi si svolse) e Ostra. Anche questi siti giacciono su un terreno libero da costruzioni, ed eventuali scavi potrebbero far emergere le strutture urbane ivi presenti: strade, edifici pubblici e privati, pavimentazioni, necropoli, monumenti funerari, intonaci dipinti ed altro ancora.

Risulta facile ed affascinante immaginare l'effetto e l'emozione che mura antiche, strade solcate da carri romani, luoghi consacrati all'ozio, sapranno suscitare sul visitatore, anche se sprovvisto di conoscenze specifiche.

All'interno di questa area a forma di triangolo allungato è documentata in maniera efficace, rappresentativa ed emblematica la nostra storia, dal 20.000 a. C. ai nostri giorni. Si ritrovano:

un insediamento antico (situato a Ponte della Pietra di Arcevia), contenente industrie paleolitiche, risalente al 20.000 a. C. Nell'insediamento venivano lavorate le selci, destinate in parte all'autoconsumo e in parte atte allo scambio con altri insediamenti;

un abitato eneolitico (situato a Conelle) che testimonia, per la struttura, come una conformazione del terreno sia stata completata e migliorata con lo scavo di un fossato dai «primitivi» abitanti. Questo abitato eneolitico costituisce un primo esempio di difesa artificiale;

un insediamento ubicato sul Monte della Croce Guardia (XII-X a. C.), a 600 metri di altezza, sovrastante l'attuale abitato di Arcevia. Anche questo insediamento è uno fra i più importanti ritrovamenti di tale periodo;

a Montefortino (nel territorio di Arcevia) è stata rinvenuta una delle più importanti necropoli celtiche, risalente al quarto-terzo secolo a. C. Questa necropoli costituisce un complesso archeologico importantissimo, che ha permesso agli studiosi di ricostruire l'evoluzione della popolazione, individuare i caratteri della cultura materiale dei Galli-Senoni in Italia, e insieme comprendere la rete dei rapporti commerciali che li legava alle coeve popolazioni italiche;

tra Arcevia e Sassoferrato si eleva l'acrocoro di Civitalba, che domina tutta la conca. In questo luogo, nel secolo scorso, sono state ritrovate lastre di terracotta raffiguranti «celtomachie», che illustrano la vittoria dei Romani sui Celti nel 295 a. C. a Sentino.

A queste «presenze» sul territorio si possono aggiungere i centri storici murati, i castelli ed i borghi fortificati di Arcevia, di San Lorenzo in Campo e di Pergola, che danno vita ad un *unicum* di particolare interesse. Inoltre si possono ammirare esempi di archeologia industriale, opere e monumenti di rilevante valore storico-artistico, come ad esempio l'abbazia di San Lorenzo in Campo. Questo permette il prolungamento verso l'oggi della storia, con la presenza umana sul territorio, e di analizzare il rapporto uomo-ambiente.

Tutte le realtà menzionate potranno essere collegate tramite percorsi di carattere archeologico, storico, culturale, *«en plein*

air» che naturalmente varcheranno anche i confini di questo circoscritto territorio, per permettere la fruibilità di altri beni dislocati altrove.

Si tratta per altro di una realtà in cui già da tempo sono state intraprese numerose iniziative di tutela e valorizzazione, dove esiste un'attiva presenza dell'università e un'avviata collaborazione con il Ministero per i beni culturali e ambientali, attraverso le soprintendenze e l'Istituto centrale per il restauro. La legge è ora chiamata a riconoscere e a organizzare coerentemente questo insieme di esperienze.

Il disegno di legge in questo senso intende realizzare, con l'istituzione del Parco, un itinerario archeologico-storico-culturale che consentendo una fruizione quanto più possibile consapevole del nostro patrimonio culturale favorisca insieme ad una migliore qualità della vita anche il rilancio del turismo in una zona a forte vocazione.

Il progetto, che punta sulla partecipazione e responsabilizzazione degli enti locali, utilizzando gli strumenti posti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, delle competenze tecniche (soprintendenze e università) e dell'associazionismo locale è strutturato in tre articoli: l'articolo 1 istituisce il Parco, ne definisce le finalità e i confini territoriali; l'articolo 2 prevede le modalità di gestione del Parco da parte degli enti locali interessati, nonchè le responsabilità nella formazione del personale e nella promozione della conoscenza e della fruizione, anche turistica, del Parco stesso; l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Parco, delimitazione dell'area)

1. Al fine della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione del ricco patrimonio di documenti e testimonianze esistente nell'area compresa fra le antiche città romane di Sentinum, Suasa e Ostra, è istituito il Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra, di seguito denominato Parco.

2. Il Parco interessa i territori dei seguenti comuni, appartenenti alle province di Ancona e di Pesaro: Sassoferrato, Arcevia, Pergola, San Lorenzo in Campo, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere, Serra dei Conti, Barbara.

Art. 2.

(Ruolo degli enti locali nella gestione del Parco)

1. Gli interventi necessari alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici, storici e culturali presenti nell'area del Parco sono realizzati in forma associata dagli enti locali secondo quanto previsto agli articoli 24, 25 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Restano salve le competenze delle soprintendenze interessate in fatto di lavori di scavo, restauro e sistemazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e architettonico.

2. Alla gestione del Parco provvedono in forma associata gli enti locali assicurando la partecipazione delle associazioni culturali presenti nel territorio all'organizzazione e alla gestione di strutture e servizi, di sistemi didattici e di informazione turistica funzionali alla conoscenza, allo studio e alla fruizione del patrimonio del Parco. Gli

enti locali in forma associata, anche attraverso convenzioni con università ed associazioni culturali presenti sul territorio:

a) realizzano corsi di formazione professionale per la preparazione del personale qualificato necessario per la gestione e la valorizzazione del Parco;

b) promuovono iniziative per la valorizzazione didattica e turistica del Parco.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Il contributo dello Stato per la realizzazione del Parco ammonta a lire 45 miliardi per il biennio 1996-1997. Alla copertura del relativo onere, pari a lire 15 miliardi per il 1996 e lire 30 miliardi per il 1997, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.